



Studio di Consulenza Aziendale – Avv.to Alessandra Petrillo

Via Cocumella 2, 80065 Sant'Agnesello (NA)
Sede legale: Via Mazzini 40, 81032 Carinaro (CE)
P. IVA n. 04314720618

<https://www.consulenzapa.it>



info@consulenzapa.it

LE MISURE NEL DECRETO RILANCIO

- **LAVORO E SOSTEGNO AL REDDITO**
- **FAMIGLIE**
- **IMPRESE**
- **TURISMO**
- **MOBILITÀ**
- **RISTRUTTURAZIONI**



- 1 BONUS PARTITE IVA DA 600 A 1.000 EURO (ART. 89)
- 2 PROROGA CASSA INTEGRAZIONE (ART. 72)
- 3 PROROGA NASPI (ART. 98)
- 4 STOP LICENZIAMENTI (ART. 83)
- 5 BONUS COLF E BADANTI (ART. 90)
- 6 REDDITO DI EMERGENZA (ART. 87)
- 7 AUMENTO PERMESSI 104 (ART. 76)
- 8 EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO (ART. 110-BIS)



L'articolo reca nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- **Per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600€ viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.**
- **Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000€.**
- **Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000€.**
- **Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600€ viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.**
- **Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600€ viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.**

Sussistono ulteriori vincoli e casistiche. Si rimanda al decreto in GU per dettagli.



Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. L'indennità è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.



1

BONUS BABY SITTER A 1.200 (ART. 75)

2

PROROGA CONGEDO PARENTALE (ART. 75)

3

SMART WORKING PER I GENITORI (ART. 96)



Nel decreto Rilancio si fa spazio il bonus baby sitter, che raddoppia da 600 euro a 1.200 euro per figli di età inferiore ai 12 anni, limite che si annulla in caso di figli disabili. Lo stesso bonus può essere usato anche per pagare centri estivi o simili.



Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.**

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



- 1 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
- 2 STOP ALL'IRAP
- 3 BONUS BOLLETTE
- 4 CREDITO D'IMPOSTA DEL 60% PER GLI AFFITTI
- 5 PROROGA SCADENZE FISCALI
- 6 BONUS SANIFICAZIONE LUOGHI DI LAVORO
- 7 AIUTI STATALI AGLI STIPENDI
- 8 MISURE PER MEDIE E GRANDI IMPRESE
- 9 SBLOCCO DEBITI PA
- 10 SCONTI INVESTIMENTO IN AZIENDE IN CRISI
- 11 STOP TOSAP PER BAR E RISTORANTI

12 Bonus pubblicità



Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione del bonus 600€ o del bonus per i lavoratori dello spettacolo o del reddito di ultima istanza.

Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico ed ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto., nonché ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico.



Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei precedenti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.



L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2) Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

3) Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.



- 4) **Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore** e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
- 5) Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. **Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.**
- 6) Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 7) **Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.**



Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico [indicati nell'allegato], [alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore,] è riconosciuto un **credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.**



Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse

Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.



Modificata la normativa sul bonus pubblicità. La nuova regolamentazione prevede un **credito di imposta pari al 50% delle spese totali sostenute per pubblicità su radio, emittenti televisive e giornali anche on-line**. Il bonus è calcolato sulla spesa effettuata nel 2020 e non sulla sola parte incrementale rispetto al 2019 come previsto invece dalla precedente normativa.



1

BONUS 1.000 EURO LAVORATORI STAGIONALI

2

FONDO PER IL TURISMO DA 50 MILIONI DI EURO

3

BONUS VACANZE

4

STOP IMU ALBERGHI E STABILIMENTI



Previsto un bonus dell'ammontare di 1.000 euro a maggio per i lavoratori stagionali, il cui rapporto di lavoro è cessato involontariamente tra il 1° gennaio e il 17 marzo 2020.



Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni:

- a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.



Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.



In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, **sono esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU)** di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.



1

BONUS BICICLETTE E MONOPATTINI ELETTRICI

2

RIMBORSO ABBONAMENTI MEZZI PUBBLICI



Il decreto Rilancio prevede un fondo di 120 milioni di euro dedicati al finanziamento di un bonus da 500 euro per chi acquista biciclette, monopattini elettrici o altri mezzi di mobilità sostenibile, incentivando così il minor uso dei mezzi pubblici. Il buono spesa sarà disponibile solo per i cittadini residenti in un comune con popolazione di oltre 50mila abitanti.

L'importo del bonus non può superare il 60% della spesa sostenuta per l'acquisto ed è valido fino al 31 dicembre 2020.



Studio di Consulenza Aziendale – Avv.to Alessandra Petrillo

Via Cocumella 2, 80065 Sant'Agnello (NA)

Sede legale: Via Mazzini 40, 81032 Carinaro (CE)

Cell: 339 29 04 236 – 333 92 41 027

P. IVA N. 04314720618

